



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Prov. di Reggio Calabria)

89011 C.so Vittorio Emanuele II° - Tel. (0966) 374011 - Fax (0966) -371454

www.comunebagnara.it e-mail - ced@comunebagnara.it

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

(Testo approvato dal Consiglio Comunale)

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 30-04-2014
In vigore dal*



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Prov. di Reggio Calabria)

89011 C.so Vittorio Emanuele II° - Tel. (0966) 374011 - Fax (0966) -371454

www.comunebagnara.it e-mail - ced@comunebagnara.it

SOMMARIO

Articolo 1 - Finalità e oggetto

Articolo 2 - Principi

Articolo 3 - Istituzione e composizione del nucleo speciale permanente

Articolo 4 - Albo speciale

Articolo 5 - Enti beneficiari

Articolo 6 - Concessione in uso dei beni a terzi. Modalità e organo competente

Articolo 7 - Concessione in uso dei beni a terzi. Criteri e procedimento di assegnazione

Articolo 8 - Obblighi del concessionario

Articolo 9 - Durata

Articolo 10 - Cessione del bene e del contratto

Articolo 11 - Controlli

Articolo 12 - Potere sanzionatorio

Articolo 13 - Normativa transitoria e finale

ARTICOLO 1

Finalità e oggetto

Il Comune di Bagnara Calabria, in conformità alle finalità della legge 109/96 e successive modifiche e integrazioni, promuove l'utilizzazione a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di riscatto del proprio territorio.

Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge 109/96, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.

ARTICOLO 2

Principi

Il Comune di Bagnara Calabria per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa.

ARTICOLO 3

Istituzione e composizione del nucleo speciale permanente

E' composto il Nucleo Speciale Permanente "per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità" da :

- Segretario Generale;
- Dirigente Ufficio Patrimonio e Beni Confiscati (Responsabile Ufficio Tecnico), che funge anche da Segretario;
- Comandante Polizia Municipale o da un suo delegato.



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Prov. di Reggio Calabria)

89011 C.so Vittorio Emanuele II° - Tel. (0966) 374011 - Fax (0966) -371454
www.comunebagnara.it e-mail - ced@comunebagnara.it

Il nucleo esprime parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, in ordine ai criteri, alle modalità e ai relativi punteggi/parametri di valutazione, per la predisposizione del testo della convenzione e dei singoli bandi di assegnazione;

procede all'istruttoria e alla valutazione delle richieste pervenute e alla formulazione della relativa graduatoria utile per l'assegnazione.

Il nucleo, validamente costituito con la partecipazione della metà + 1 dei componenti, delibera a maggioranza dei componenti presenti.

La G.M. adotta con delibera la graduatoria definitiva.

ARTICOLO 4

Albo speciale

E' istituito un Albo speciale di tutti i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Bagnara Calabria.

Nell'Albo devono essere catalogati, con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione, tutti i beni di cui al comma 1 e devono essere evidenziate oltre alle generalità del prevenuto, anche la natura, l'estensione, il valore, la destinazione d'uso del bene.

In caso di concessione del bene nell'Albo deve essere inserita anche: l'indicazione della tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi dell'ente concessionario, gli estremi dell'atto di concessione, la durata e la data di scadenza della concessione.

L'Albo speciale deve essere affisso all'Albo pretorio e inserito sul portale dell'Ente e vi deve rimanere permanentemente.

Il Responsabile del Settore Tecnico è responsabile della tenuta dell'Albo speciale e ne cura costantemente l'aggiornamento.

ARTICOLO 5

Enti beneficiari

I beni di cui all'art.1 possono essere concessi a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Ai sensi del D.L. n. 5 del 09/02/2012, art. 56, comma 2, i beni di cui all'art. 1 possono essere concessi a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni, per l'utilizzazione a scopi turistici. Le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande saranno quelle definite con decreto del Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Interno, per come previsto dal suddetto D.L.



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Prov. di Reggio Calabria)

89011 C.so Vittorio Emanuele II° - Tel. (0966) 374011- Fax (0966) -371454
www.comunebagnara.it e-mail - ced@comunebagnara.it

ARTICOLO 6

Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente

I beni sono concessi con provvedimento della Giunta Municipale su proposta del Responsabile del Settore Tecnico previa selezione pubblica secondo le modalità di cui all'articolo 7.

La concessione in uso a terzi, da parte della Giunta Municipale, dei beni di cui all'art.1, avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito capitolato contratto che deve essere allegato all'atto di concessione.

Il capitolato contratto deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

I beni sono concessi a titolo gratuito.

Non potranno concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti, etc.... dei quali facciano parte amministratori e/o dipendenti comunali, parenti affini fino al terzo grado per entrambi i casi, che ivi svolgano direttive ovvero le abbiano svolte nel quinquennio precedente. Non potranno altresì concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti, etc... dei quali facciano parte, anche quali semplici soci, soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

Per le cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni, al fine di una utilizzazione dei beni a scopi turistici, la concessione dovrà essere a titolo oneroso. I proventi dovranno essere destinati ai fini socio culturali per la promozione del territorio e della cultura alla legalità.

Qualora si volesse dare in concessione il bene alla cooperative di giovani di età non superiore ai 35 anni, con finalità turistiche, l'ente dovrà chiedere autorizzazione al (ANBSC), come previsto dall'Art. 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

ARTICOLO 7

Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione

La scelta del concessionario deve avvenire, in ogni caso, mediante selezione pubblica aperta al territorio curata dal Responsabile del Settore Tecnico, secondo criteri - modalità e relativi punteggi.

Il Responsabile del Settore Tecnico dovrà rendere pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni di cui all'art.1, mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene.

L'avviso pubblico deve essere affisso di norma all'Albo pretorio, sul portale e presso l'Ufficio relazioni con il pubblico dell'Ente, per almeno 30 giorni consecutivi.

Trascorsi i termini di presentazione il nucleo dovrà riunirsi e procedere all'istruttoria e alla valutazione delle domande in ordine ai seguenti criteri e modalità:

- Acquisire domanda entro e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine fissato dal bando;
- Priorità alle iniziative /attività per utilizzo a fini sociali;



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Prov. di Reggio Calabria)

89011 C.so Vittorio Emanuele II° - Tel. (0966) 374011- Fax (0966) -371454

www.comunebagnara.it - e-mail - ced@comunebagnara.it

- Alla fattibilità dei progetti, se previsti o proposti, di riutilizzo dei beni che prevedono modifiche urbanistiche che migliorino l'efficienza della gestione del bene stesso al fine di riqualificarlo;
- Alla congruità delle iniziative/attività proposte rispetto ai fini sociali e comunque nell'interesse generale della collettività;
- Alla compatibilità delle iniziative/attività o quanto indicato dalla ANBSC;
- Si dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati;
- Ad ogni altro criterio stabilito dal bando di assegnazione.

Esaurita, nel termine sopra indicato, l'istruttoria e la valutazione il nucleo dovrà predisporre apposita graduatoria, che la G.M., previo parere di S.E. il Prefetto sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente richiedente, potrà adottare apposita delibera.

ARTICOLO 8

Obblighi del concessionario

Il capitolato contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente;
- b) l'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;
- d) l'obbligo di stipulare apposita polizza fideiussoria quale cauzione per eventuali danni arrecati al bene concesso, con garanzia non inferiore al 10% del valore dell'immobile;
- e) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- f) l'obbligo di rispettare la Legge n.46/90 e il D.Lgs. n.626/94 nonché le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- g) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- h) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- i) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- j) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- k) l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- l) l'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Prov. di Reggio Calabria)

89011 C.so Vittorio Emanuele II° - Tel. (0966) 374011- Fax (0966) -371454

www.comunebagnara.it e-mail - ced@comunebagnara.it

- m) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di BAGNARA CALABRA in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene, confiscato alla criminalità organizzata, del patrimonio del COMUNE DI BAGNARA CALABRA";
- n) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di BAGNARA CALABRA in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla criminalità organizzata, del Comune di BAGNARA CALABRA";
- o) l'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
- p) l'obbligo di rendicontare annualmente (*entro il 31 gennaio dell'anno successivo*), con allegata adeguata documentazione probatoria, tutte le spese effettuate per manutenzione ordinaria, straordinaria e lavoratori impiegati.

ARTICOLO 9

Durata

Alla concessione deve essere apposto un termine di durata. Nella determinazione del termine di durata si dovrà tenere in considerazione l'impegno economico che il concessionario dovrà affrontare per l'attuazione dell'ipotesi progettuale proposta finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del bene. Comunque la concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 10 (dieci). La concessione è rinnovabile con procedura semplificata, e non può durare complessivamente per più di anni 20 (venti).

La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di Bagnara Calabria deve essere prodotta almeno sei mesi prima della scadenza.

Deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrano i motivi di cui all'art 12 del presente Regolamento.

ARTICOLO 10

Cessione del bene e del contratto

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

ARTICOLO 11

Controlli

E' rimesso al Responsabile del Settore Tecnico, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Prov. di Reggio Calabria)

89011 C.so Vittorio Emanuele II° - Tel. (0966) 374011 - Fax (0966) -371454
www.comunebagnara.it e-mail - ced@comunebagnara.it

svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.

Il Responsabile del Settore Tecnico dovrà verificare annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.

Il Responsabile del Settore Tecnico, può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 12

Potere sanzionatorio

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione dell'attività sul bene confiscato;
- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto;
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;
- f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso.

I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabile del Settore Tecnico che ne curerà l'istruttoria.

ARTICOLO 13

Normativa transitoria e finale

Le concessioni di diritto stipulate o rinnovate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi fino alla loro naturale scadenza.